

STATUTO DELLA

“Digital Innovation Hub del Lazio: Cicero Hub s.c. a r.l.”

ART. 1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società consortile in forma di Società a responsabilità limitata denominata **“DIGITAL INNOVATION HUB DEL LAZIO: CICERO HUB S.C. A R.L.”**, in forma abbreviata **“Cicero DIH Lazio scarl”** o **“DIH Cicero Hub del Lazio Scarl”**, di seguito denominata anche la “Società”.

ART. 2 SEDE

La Società ha sede legale in Roma.

Potranno essere istituite, modificate o soppresse nelle forme di legge, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie tecniche e/o amministrative, rappresentanze, laboratori, direzioni e uffici.

ART. 3 DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, decorrenti dalla data di costituzione, e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di proroga, è riservato ai Soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi di legge.

ART. 4 OGGETTO SOCIALE

La Società si propone di favorire e sviluppare attività mirate alla promozione, realizzazione e gestione di programmi per la diffusione di esperienza e know-how nei campi dell'innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (in particolare nell'ambito della c.d. Impresa 4.0), nonché attività di ricerca di base, industriale e/o di sviluppo sperimentale.

Nell'ambito del perseguimento dei suddetti fini, la Società – attraverso l'Hub – potrà:

1. svolgere attività di studio e ricerca, promuovere l'evoluzione tecnologica e la ricerca scientifica in un contesto di collaborazione e sviluppo di sinergie con le Imprese, le Università, gli Organismi di

ricerca pubblici e privati, nell'ambito dei progetti e servizi di interesse strategico finalizzati all'innovazione, al trasferimento di tecnologie e conoscenze e alla ricerca applicata;

2. proporre e concludere, anche a / con Enti pubblici economici (tra i quali CCIAA) o Enti territoriali (tra i quali Comuni, Province e Regioni) accordi finalizzati alla promozione e allo sviluppo della cultura e delle tecnologie digitali nelle imprese;

3. favorire il trasferimento alle imprese delle conoscenze tecniche e scientifiche sviluppate dai Soci e all'interno dei centri di ricerca collegati, per favorire un incremento della competitività;

4. rispondere alle esigenze di innovazione provenienti dal mondo produttivo, promuovere l'imprenditorialità innovativa e diffondere la cultura dell'innovazione;

5. svolgere attività di informazione e di marketing nell'ambito di azioni riguardanti l'innovazione, il trasferimento di tecnologie e la ricerca applicata sviluppate allo scopo di attrarre nuove imprese;

6. promuovere e organizzare programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete delle imprese, delle università e degli organismi di ricerca;

7. promuovere, anche partecipando alla gestione, l'uso di installazioni comuni e laboratori misti pubblico-privato o privati che rispondano alle esigenze delle imprese, e che consentano di realizzare una collaborazione tra il sistema ricerca e l'impresa per realizzare efficacemente l'azione di trasferimento tecnologico;

8. individuare ogni possibile opportunità di finanziamento regionali, nazionali ed europee delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate.

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvarrà prioritariamente del proprio personale e di proprie strutture. Eventuali risorse e/o strutture messe a disposizione dai Soci, da Partner o da terzi saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifiche pattuizioni che ne regolino modalità di utilizzo e condizioni.

ART. 5 DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Stante lo scopo mutualistico consortile che contraddistingue la Società non potranno essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle consorziate. Eventuali utili/avanzi di gestione debbono essere reinvestiti in attività pertinenti l'oggetto Sociale.

L'attività caratteristica della Società è svolta prevalentemente in favore o su richiesta dei consorziati, nel rispetto del limite percentuale previsto dalla legge. L'ulteriore attività rispetto al suddetto limite è svolta secondo le modalità previste dalla legge.

ART. 6 AMMISSIONE DEI SOCI

Possono assumere la qualità di Socio:

- Imprese;
- Associazioni imprenditoriali che aderiscono ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL;
- Istituzioni nazionali ed internazionali operanti nel campo della ricerca e sperimentazione;
- Università degli studi e Organismi di Ricerca pubblici, compatibilmente con le disposizioni di legge;
- Fondazioni bancarie e Istituti di credito;
- altri soggetti di diritto pubblico o privato, che condividano gli scopi e l'oggetto della Società.

L'ammissione di nuovi Soci, nelle forme di legge, nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale Sociale da parte di terzi non Soci, sarà subordinata alla manifestazione di gradimento del Consiglio di Amministrazione che dovrà valutare la sussistenza in capo all'aspirante Socio, dei requisiti del richiedente, le necessarie condizioni di equilibrio economico-finanziario, di compatibilità dell'attività svolta con le finalità Sociali e, per gli Organismi di Ricerca, l'idoneità tecnico-scientifica, la coerenza dell'attività svolta con gli scopi consortili ed il possesso dei pareri favorevoli, eventualmente richiesti dalla normativa di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver verificato che ricorrano i requisiti di cui al comma precedente, delibera l'aumento di capitale secondo quanto previsto, e nei limiti, di cui al successivo art. 10 dello statuto.

ART. 7 CONTRIBUTI DEI SOCI

La Società potrà richiedere ai Soci un contributo annuale per spese di funzionamento e gestione, che saranno determinati dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata dall'Assemblea dei Soci con una maggioranza che rappresenti almeno i 2/3 del capitale Sociale.

Per gli eventuali soggetti pubblici detti contributi saranno dovuti nei limiti previsti dalla legge o dai propri regolamenti interni.

ART. 8 OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale Sociale, del contributo annuale per la gestione/funzionamento se deliberato, e rispettare l'atto costitutivo, lo Statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi Sociali.

ART. 9 DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei Soci per i loro rapporti con la Società è quello risultante dalle evidenze del Registro delle Imprese.

ART. 10 CAPITALE SOCIALE E CONFERIMENTI

Il capitale Sociale è fissato in Euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) ed è suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del codice civile.

Sulla base delle quote possedute nonché dei contributi versati, sarà operata la seguente classificazione:

- Soci Platinum: conferimenti in denaro per una quota pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00); più contributo annuale per i primi tre anni dall'ingresso del Socio di un importo pari a Euro 10.000,00 (diecimila/00) p.a. per spese di avviamento, gestione e funzionamento.
- Soci Gold: conferimenti in denaro per una quota pari a Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00); più contributo annuale per i primi tre anni dall'ingresso del Socio di un importo pari a Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) p.a. spese di avviamento, gestione e

funzionamento.

- Soci Silver: conferimenti in denaro per una quota pari a Euro 500,00 (cinquecento/00); più contributo annuale per i primi tre anni dall'ingresso del Socio di un importo pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) p.a. spese di avviamento, gestione e funzionamento.

A singoli Soci nonché ai Soci appartenenti alle predette categorie, possono essere attribuiti particolari diritti relativi alla amministrazione, così come previsto dal successivo articolo 34.

I Soci possono conferire nella Società denaro, beni in natura, prestazioni d'opera o servizi o qualsiasi altro bene rilevante o comunque connesso all'oggetto Sociale, suscettibile di valutazione economica e secondo il valore indicato da una perizia giurata ed in conformità alle modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, sempre nel rispetto delle norme di legge in materia di conferimenti.

Con delibera in data 9 maggio 2019 l'assemblea con verbale in pari data a rogito del Notaio Francesca Parenti di Roma, rep n. 2559/1589 in corso di registrazione ha conferito al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2481 c.c. per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione anzidetta la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale Sociale dagli attuali Euro 45.500,00 (quarantacinquemilacinquecento/00) fino ad un massimo di Euro 1.645.500,00 (un milione seicento quaranta cinque mila e cinque cento /00) al fine di consentire l'ingresso di nuovi soci.

Per i criteri di ammissione dei nuovi soci valgono le disposizioni di cui al precedente art. 6 dello statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare l'aumento di capitale sociale entro i seguenti limiti:

- n. 50 quote Platinum con conferimento in denaro pari ad euro 15.000,00 (euro quindici mila/00) cadauna;
- n. 100 quote Gold con conferimento in denaro pari ad euro 3.500,00 (euro tremila cinquecento/00) cadauna con la precisazione che almeno n. 6 quote Gold sono riservate ad

Associazioni imprenditoriali a condizione che queste rientrino fra organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL;

- n. 1000 quote Silver con conferimento in denaro pari ad euro 500,00 (euro cinquecento/00) cadauna.

Per l'aumento del capitale sociale il Consiglio di Amministrazione delibera con il quorum costitutivo e le maggioranze previste dall'art. 25 dello statuto.

Si applicano ai nuovi soci le previsioni del presente articolo in merito ai contributi annuali per spese di avviamento, gestione e funzionamento.

La delibera di aumento del capitale Sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinandone le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro.

In caso di aumento del capitale sociale per l'ingresso di nuovi soci, è escluso il diritto di sottoscrizione e/o prelazione da parte degli attuali soci.

In caso di perdita, anche integrale, del capitale sociale le quote di nuova emissione devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione delle quote possedute.

Le Associazioni imprenditoriali che aderiscono ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL possono partecipare al capitale versando in alternativa sia la quota prevista per i Soci Platinum che quella prevista per i Soci Gold.

Le sole Università e gli Organismi di Ricerca pubblici, compatibilmente con le disposizioni di legge, potranno altresì partecipare alle attività della Società in qualità di Partner sedendo all'interno del Comitato Tecnico Scientifico. Essi potranno mettere a disposizione, secondo programmi concordati o apposite convenzioni da stipulare con la Società, spazi, materiali funzionali alla ricerca, know-how tecnico-scientifico e la disponibilità di ricercatori e tecnici, coordinando la messa a punto e la realizzazione di progetti relativi alle attività di ricerca oggetto della Società consortile.

In nessun caso i Partner potranno possedere quote della Società e avere diritto di voto nell'Assemblea dei Soci, ovvero nell'organo amministrativo o di controllo.

ART. 11 PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale sarà costituito (i) dal Capitale Sociale; (ii) dalla riserva legale ordinaria; (iii) dalle altre riserve ordinarie e straordinarie.

Le altre possibili entrate della Società possono essere costituite: dai contributi per lavori svolti per conto dei consorziati, da finanziamenti derivanti dall'aggiudicazione di bandi di gara/avvisi derivanti da avvisi pubblici statali, regionali, comunitari o di altri organismi internazionali, dai corrispettivi per contratti stipulati con enti ed organismi interessati ad usufruire dei servizi e delle informazioni e più in generale delle prestazioni offerte dalla Società, eventuali elargizioni/donazioni disposti da terzi a favore della Società, da ogni entrata giudicata dal Consiglio di Amministrazione idonea a perseguire gli scopi per i quali la Società è costituita.

ART. 12 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, nonché per estinzione della persona giuridica.

ART. 13 RECESSO

Il diritto di recesso compete ai Soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della Società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci a norma dell'articolo 2468 del Codice Civile.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 2473 del Codice Civile.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è

deliberato lo scioglimento della Società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A.R., pec ovvero fax, spedita all'organo amministrativo entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima o nell'ipotesi di una causa diversa da deliberazione Societaria, entro trenta giorni dalla sua conoscenza.

I soci possono altresì recedere dalla Società in qualunque momento, *ad nutum*, con un preavviso di almeno 180 giorni.

A giudizio del Consiglio di Amministrazione, l'esercizio del diritto di recesso *ad nutum* può dar luogo alla non restituzione della quota di partecipazione.

Il recesso è efficace nel momento in cui la dichiarazione del Socio giunge a conoscenza della Società; da tale momento al Socio sarà precluso l'esercizio dei diritti Sociali.

ART. 14 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

La liquidazione della quota spettante al Socio receduto o agli eredi del Socio defunto dovrà essere fatta con riferimento al momento in cui la dichiarazione di recesso giunge alla Società e dovrà avvenire a cura dell'organo amministrativo nel termine e con le modalità previste dall'art. 2473 C.C. terzo e quarto comma, tenuto conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso o del decesso del Socio ed in particolare tenendo conto della situazione patrimoniale della Società, della sua redditività, dell'avviamento, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni Societarie.

Tale liquidazione si intenderà tacitamente accettata qualora gli aventi diritto non comunichino opposizione scritta, recapitata all'organo amministrativo medesimo entro trenta giorni.

In caso contrario la liquidazione dovrà avvenire in base a relazione giurata redatta da un esperto nominato dal Tribunale del luogo ove ha sede la Società. In entrambi i casi, comunque, il rimborso

dovrà avvenire entro il termine massimo di centoottanta giorni da quando l'esercizio di tale diritto viene comunicato alla Società o dal deposito della citata relazione.

Salvo quanto previsto dal precedente art. 13 comma 6, ipotesi nella quale può aversi l'accrescimento a favore degli altri Soci, il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci e da ciascuno di essi in proporzione alla rispettiva partecipazione Sociale, come pure da un terzo con le modalità previste per l'ingresso dei nuovi Soci.

In mancanza di acquisto dai Soci o dai terzi, la liquidazione avverrà nell'ordine:

- 1) utilizzando le riserve disponibili;
- 2) riducendo il capitale ai sensi dell'art. 2482 C.C. Il Socio che intende recedere dalla Società dovrà darne comunicazione al Presidente tramite lettera raccomandata a/r, o p.e.c., o fax con preavviso di almeno 180 giorni.

ART. 15 ESCLUSIONE

L'esclusione dalla Società è deliberata dall'Assemblea nei confronti del singolo Socio, per i seguenti motivi:

- a) avvio delle procedure concorsuali a carico del Socio;
- b) apertura delle procedure di liquidazione del Socio;
- c) estinzione, a qualunque titolo, del Socio come persona giuridica pubblica o privata.

Inoltre, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea potrà deliberare l'esclusione del Socio che:

- a) non adempia al pagamento della propria quota del capitale;
- b) non adempia, nei termini previsti dal presente Statuto o dalle deliberazioni adottate dall'Assemblea, al pagamento del contributo dovuto per le spese di gestione e funzionamento;
- c) non rispetti le disposizioni stabilite dal presente Statuto e le deliberazioni adottate legalmente dagli organi della Società, quando il mancato rispetto sia di particolare gravità;
- d) compia atti particolarmente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità della Società.

Le deliberazioni in merito all'esclusione, accompagnate dalle relative motivazioni, dovranno essere comunicate ai Soci interessati tramite raccomandata a/r, o p.e.c., o fax.

Non saranno prese in considerazione le quote possedute dal Socio nei cui confronti è proposta la delibera di esclusione, per il computo delle maggioranze richieste per la deliberazione.

Considerato che la Società non ha scopo di lucro, la liquidazione della quota, anche in caso di recesso, non potrà dare diritto a plusvalenze su quanto versato, né ad attribuzione di utili o riserve di utili.

ART. 16 ORGANI DELLA SOCIETA'

Gli organi della Società sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Presidente;
- c) Consiglio di Amministrazione;
- d) Comitato Tecnico Scientifico;
- e) Sindaco unico.

Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare, ad uno o più componenti, poteri di amministrazione.

ART. 17 DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei Soci sono assunte con il metodo assembleare. Il voto di ogni Socio spetta in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione.

L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio Sociale.

L'Assemblea dei Soci è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni qualvolta uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

ART. 18 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è convocata a cura del Presidente mediante avviso contenente l'indicazione

del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o fax, ovvero pec. L'invio dovrà essere effettuato al domicilio di ciascun Socio almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che non può essere lo stesso fissato per la prima.

L'Assemblea dei Soci è tenuta, di regola, presso la sede Sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso, purché sito nel territorio dello Stato.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale Sociale, e tutti gli amministratori ed il sindaco unico sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o il sindaco unico non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 19 INTERVENTO DEI SOCI E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni Socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis del codice civile.

Gli Enti e le Società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea dei Soci a mezzo di persona designata mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'individuazione di eventuali facoltà e limiti della delega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dei Soci di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento dell'Assemblea.

La Presidenza dell'Assemblea compete al Presidente della Società, in caso di sua assenza o impedimento, al Consigliere più anziano di età o, nel caso in cui questi non possa o non voglia, alla persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea dei Soci nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci devono risultare da verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge e inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi la presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ART. 20 QUORUM DELIBERATIVI DELL'ASSEMBLEA E SISTEMI DI VOTAZIONE

L'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza del capitale Sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta del capitale Sociale intervenuto, qualunque esso sia, salvo le più qualificate maggioranze richieste dalla Legge e dal presente Statuto.

La nomina delle cariche Sociali può avvenire per acclamazione se nessun Socio vi si oppone.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alle norme di legge e al presente Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché dissenzienti.

ART. 21 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

Salvo comunque quanto riservato alla competenza dei Soci dalla legge, ovvero ai Soci con

particolari diritti dal presente Statuto, l'Assemblea dei Soci provvede a:

- a) approvare il bilancio consuntivo e la relazione dell'organo amministrativo sull'attività svolta dalla Società se obbligatoria ai sensi di legge;
- b) deliberare sull'ammissione dei nuovi Soci al raggiungimento dei limiti di cui all'art.10 dello statuto in tema di delega al Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare e revocare l'organo amministrativo;
- d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e del Sindaco Unico;
- e) nominare e revocare l'organo di controllo;
- f) deliberare il compenso dell'organo amministrativo e di controllo;
- g) deliberare su tutte le altre materie che sono sottoposte al suo esame dall'organo amministrativo o sono riservate alla sua competenza dalla legge;
- h) modificare il presente statuto con deliberazione assunta con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale Sociale.

ART. 22 PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.

Il Presidente, nominato dall'Assemblea dei Soci, dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto tra i candidati designati esclusivamente dai Soci che siano Associazioni imprenditoriali, a condizione che queste rientrino fra ad organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Tecnico Scientifico.

Il Presidente vigila sul buon andamento della Società.

In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di

Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti.

In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell'atto costitutivo.

ART. 23 COMPOSIZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, composto da un massimo di 18 componenti, più il Presidente, con le modalità di cui al presente articolo.

In particolare l'assemblea nomina:

a) fino a 7 consiglieri tra i candidati designati dai Soci Platinum tra i quali 1 consigliere è di designazione esclusiva del socio fondatore imprenditore appartenente a tale categoria

b) fino a 7 consiglieri tra i candidati designati dalle Associazioni imprenditoriali che partecipano alla Società, a condizione che queste rientrino fra organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL;

c) fino a 3 consiglieri tra i candidati designati dai Soci Gold con i seguenti limiti:

- fino a 1 consigliere se il numero dei Soci Gold è da 1 a 5;
- fino a 2 consiglieri se il numero dei Soci Gold è da 6 a 10;
- fino a 3 consiglieri se il numero dei Soci Gold è oltre 10;

d) 1 consigliere tra i candidati designati dai Soci Silver.

I Consiglieri di amministrazione, che potranno essere anche non Soci, devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un biennio attraverso l'esercizio di almeno una delle seguenti attività o funzioni:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso Imprese/Associazioni;

b) funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività della Società ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con il predetto settore purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie;

c) attività professionali o imprenditoriali attinente al settore di attività della Società.

Il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito con l'avvenuta nomina di almeno cinque componenti, più il Presidente.

In sede di prima applicazione il Consiglio di Amministrazione può essere nominato nell'atto costitutivo.

I Consiglieri durano in carica per un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili. Cessazione, sostituzione, decadenza e revoca degli amministratori sono regolate a norma di legge.

Il venir meno, per dimissioni o altra causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione determina la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI E VERBALIZZAZIONE

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell'interesse Sociale.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede Sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, dall'Amministratore Delegato se nominato, oppure dal Sindaco unico. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal consigliere più anziano di età.

Le convocazioni devono essere fatte per iscritto almeno otto giorni prima della riunione; nei casi di particolare e oggettiva urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore alle quarantotto ore, a mezzo di messaggio telefax con ricevuta di ricezione o di posta elettronica con conferma di recapito del messaggio. I motivi d'urgenza sono sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche avvalendosi dei sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata

l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e le modalità di svolgimento si applicano le norme di legge vigenti.

ART. 25 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

ART. 26 COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi Sociali, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riserva espressamente ai Soci, e salvi gli eventuali limiti posti in sede di nomina degli amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione approva prima dell'inizio di ciascun esercizio il relativo programma annuale d'attività.

Il Consiglio di Amministrazione deve inoltre, a mero titolo esemplificativo:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea e vigilare sull'osservanza dello Statuto;
- b) operare affinché la Società agisca concretamente per la realizzazione dei suoi scopi, curando tutte le azioni e gli interventi utili o necessari per l'attuazione delle sue finalità;
- c) predisporre il programma di attività ed il budget annuale e predisporre il bilancio preventivo annuale da sottoporre all'assemblea dei soci;
- d) approvare, nei termini di legge, il progetto di bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione;
- e) deliberare in ordine alla gestione amministrativa della Società;
- f) deliberare sugli atti che comportano una spesa per la Società eccedente l'ordinaria amministrazione e i limiti delle eventuali deleghe, in particolare nei casi di nomina dei consulenti esterni e di stipula di convenzioni e contratti;
- g) proporre, all'Assemblea dei Soci, eventuali aumenti di capitale e modifiche delle norme del presente Statuto;
- h) istruire le eventuali domande di ammissione dei nuovi Soci;
- i) prendere atto delle eventuali dichiarazioni di recesso dei Soci, dandone comunicazione all'Assemblea;
- j) avviare la procedura di esclusione nei confronti dei Soci, ai sensi di quanto disposto nell'articolo 14;
- k) gestire le eventuali procedure di alienazione delle quote delle Società.

Il Consiglio di Amministrazione, in merito alle decisioni che attengono alle attività tecnico-scientifiche, dovrà preventivamente acquisire il parere obbligatorio e non vincolante del Comitato Tecnico Scientifico.

ART. 27 AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, all'interno dei suoi componenti, l'Amministratore Delegato. Se nominato l'Amministratore Delegato resta in carica per la durata del mandato come

Consigliere ed è rieleggibile; ha la responsabilità gestionale della Società e a tale scopo ha delega per tutte le operazioni di ordinaria amministrazione.

L'Amministratore Delegato vigila sulla corretta gestione amministrativa e contabile della Società, e coordina, in nome e per conto del Consiglio di Amministrazione, le eventuali procedure di alienazione delle quote della Società.

L'Amministratore Delegato, avvalendosi della struttura operativa della Società, assicura la predisposizione del Piano Strategico e, dopo l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, garantisce il conseguimento dei suoi obiettivi.

ART. 28 COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico, eletto dalla Assemblea dei Soci, è composto da 14 componenti di riconosciuta esperienza nel settore tecnico-scientifico di riferimento. Eventuali Università e Organismi di Ricerca che partecipano alla Società come Partner siederanno di diritto nel Comitato Tecnico Scientifico con un componente da loro designato.

Il Comitato Tecnico Scientifico rimane in carica tre esercizi e costituisce l'organo di indirizzo e valutazione scientifici dello sviluppo delle attività della Società.

Il Comitato Tecnico Scientifico esprime pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità della Società e può avvalersi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, di esperti in settori scientifici propri e affini a quelli caratteristici della Società.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia necessario su convocazione del proprio presidente, secondo le modalità già definite per il Consiglio di Amministrazione.

In sede di prima applicazione il Comitato Tecnico Scientifico può essere nominato nell'atto costitutivo.

ART. 29 ORGANO DI CONTROLLO

Ove ricorrano le condizioni di legge, l'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'articolo 2477 del codice

civile, nomina il Sindaco unico che esercita anche il controllo contabile.

ART. 30 ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio Sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio che decorre a far data dalla costituzione della Società.

Il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa correlata della relazione sulla gestione, redatto a cura del Consiglio di Amministrazione, deve essere depositato nella sede della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione.

ART. 31 UTILI DI ESERCIZIO

La Società, stante il suo preminente scopo mutualistico consortile, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai Soci.

Eventuali utili di gestione dovranno essere impiegati nel modo seguente:

- a) almeno il 5% (cinque per cento) è destinato a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale Sociale;
- b) la restante parte è destinata alla riserva ordinaria o straordinaria.

ART. 32 RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualunque controversia, che dovesse insorgere tra i Soci ovvero tra la Società e i Soci, la quale abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto Sociale, sarà competente in esclusiva il Tribunale di Roma.

ART. 33 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 c.c.

In casi di scioglimento l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori determinandone compensi, funzioni e poteri previsti dalla legge.

ART. 34 DIRITTI PARTICOLARI DI ALCUNI SOCI

Ai sensi dell'art. 2468, c.3, c.c. per l'adozione delle seguenti decisioni:

- modificazione statutaria, compresa espressamente anche la modifica del presente articolo;
- circolazione partecipazioni Sociali;
- ingresso nuovi Soci;
- operazioni sul capitale Sociale;
- liquidazione della Società;
- esclusione di un Socio;
- nomina/revoca cariche Sociali;

è richiesto oltre al raggiungimento dei quorum deliberativi previsti, anche il voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei Soci Platinum comprese le Associazioni imprenditoriali presenti nella compagine sociale, a condizione che queste rientrino fra organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL.

ART. 35 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di Società consortile a responsabilità limitata.

F.TO FILIPPO TORTORIELLO
FRANCESCA PARENTI NOTAIO